

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 14.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 30 dicembre 2020, n. 73).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 1.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), dopo la parola: «dieci», sono aggiunte le seguenti: «, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a cinque ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro».

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 è soppresso.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, INTERVENTI EDILIZI E TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 2.

Semplificazioni in materia urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; tali interventi:

1) devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

2) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime;

3) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall'art. 88-bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2 ai sensi dell'art. 52-quater, comma 2;»;

b) al secondo periodo della lettera *e*), dopo le parole: «fabbricati diroccati» sono inserite le seguenti: «as-similabili a edifici documento o di pregio».

c) alla lettera *f*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, previa motivata deliberazione del consiglio comunale, per consentire l'accesso e la fruizione degli spazi di vita esterni di un immobile in cui è residente una persona disabile».

2. All'art. 59 della legge regionale 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004.»

b) al comma 3, dopo le parole: «Le attività», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

c) al comma 4, dopo le parole: «le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie», sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle riconducibili all'edilizia libera ai sensi del comma 01.».

3. Dopo l'art. 59 della legge regionale 11/1998, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili). — 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

2. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno

